

Emilia-Romagna

Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 (art. 47)

Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 187.

Art. 47 *Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo.*

1. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei **centri commerciali naturali** di cui alla [legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41](#) (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della [L.R. 7 dicembre 1994, n. 49](#));

c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla [legge regionale 4 marzo 1998, n. 7](#) (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle [leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35](#) e parziale abrogazione della [L.R. 9 agosto 1993, n. 28](#));

b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche di cui alla [legge regionale 1° agosto 2002, n. 17](#) (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);

c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti di cui alla [legge regionale 9 marzo 1983, n. 11](#) (Modificazioni della [legge regionale 27 aprile 1976, n. 19](#), riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna).

3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:

a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);

b) raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi;

[c) coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel piano statistico nazionale (PSN)

e nel programma statistico regionale di cui alla [legge regionale 24 maggio 2004, n. 11](#) (Sviluppo regionale della società dell'informazione); ⁽¹⁰⁾]

d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;

e) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

f) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.

4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla [legge regionale n. 21 del 2012](#), sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;

b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della [legge regionale n. 7 del 1998](#).

(10) Lettera abrogata dall'[art. 21, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 25, comma 1, della medesima legge](#)).